



## **REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA** (Del. Consiglio di Istituto n. 10 del 14 febbraio 2022)

### **Art. 1. ISTITUZIONE**

L'Organo di garanzia interno all'istituto, previsto dall'art 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n°249 del 24 giugno 1998 e integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è istituito e disciplinato dal seguente regolamento.

### **Art. 2 COMPETENZA E FUNZIONI**

La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono:

- prevenire e affrontare i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto;
- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Istituto.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 3. COMPOSIZIONE**

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti, designati dal Consiglio d'Istituto. Vengono nominati, altresì, un docente, un genitore e uno studente quali membri supplenti in caso di temporanea impossibilità del membro titolare.

### **Art. 4. ELEZIONE e VIGENZA**

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto all'inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di Istituto stesso e resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo decadenza/perdita del diritto di far parte dell'Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, alunni) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

### **Art. 5. INCOMPATIBILITA'**

Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.

Il docente componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri studenti.

L'alunno/a componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto e/o è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.

## **Art. 6 RICORSI**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla notifica della sanzione, dai genitori degli studenti o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dall'alunno, se maggiorenne, attraverso apposito modulo predisposto dall'Istituto, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione fino all'espressione dell'Organo di Garanzia che deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
- carenza di motivazione;
- eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

## **Art. 7 FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

Per la validità della seduta è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione la seduta è ritenuta valida anche con un numero inferiore dei membri, purché superiore a due.

L'espressione del voto è palese. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

L'esito del ricorso va comunicato al Consiglio di Classe e per iscritto all'interessato

## **Art. 8 RECLAMI**

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale. Ulteriore fase di impugnatoria è di competenza dell'Organo di Garanzia Regionale.



**Al Presidente dell'Organo di Garanzia  
dell'Istituto "Da Vinci" - Cesenatico**

Il/La sottoscritto/o, \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

esercente la responsabilità genitoriale per l'alunno/a \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n°249 del 24 giugno 1998 e integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235) e del Regolamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto (Del. C. di Istituto n. 10/2022 del 14.2.22)

**presenta**

formale ricorso avverso alla sanzione disciplinare irrogata all'allievo/a \_\_\_\_\_

notificata in data \_\_\_\_\_

per

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
- carenza di motivazione;
- eccesso della sanzione.

così come specificato nella memoria allegata.

Luogo e data

Firma